

Torino, lì 18/05/2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4930

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la “Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all’interno del Palazzo Del Ghiaccio di Torre Pellice (intervento ex lege 65/2012)” CUP F41B14000060001 – CPV 71250000 – CIG 622747421E – (gara 8-2015).
CHIARIMENTI.

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

In merito alla gara in oggetto, si chiede di confermare che per la dimostrazione dei requisiti per la progettazione vale quanto riportato nella determina dell’ANAC n.4 del 25/02/2015 art. 4 sulla dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dei progettisti e nello specifico:

“Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010.

Pertanto, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto già genericamente indicato al punto 11.4 del disciplinare, ossia che per quanto concerne le categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” di cui alla Tabella Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al D.M. 143/2013, vale il principio per cui nell’ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

LG

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide CERASO
(firmato in originale)